



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Prot. 4437 /15

Linee Guida

per la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale e di divorzio legge 10 novembre 2014, n. 162

L'art.6 del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014 ha introdotto una rilevante novità nell'ambito della negoziazione assistita prevedendola anche per le ipotesi di separazione e divorzio ed eventuali procedimenti di modifica anche nei casi di presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave. Le disposizioni si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e, quindi, con decorrenza dal 11 dicembre 2014. Le modifiche intervenute hanno attribuito al Pubblico Ministero la verifica della regolarità dell'atto di negoziazione e della corrispondenza dell'accordo all'interesse dei figli minori.

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. **6 co. 1** della legge sopra indicata l'**accordo**, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere sottoscritto dalle parti e da **almeno un avvocato per parte**.

Ai sensi **dell'art. 6 co. 3** tale accordo **deve** essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il **termine di dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dello stesso.

Tale termine è da ritenersi **perentorio** e valido, sia per le negoziazioni **genitoriali**, che per quelle **coniugali (ex art. 6 co. 2)**; e ciò in ragione degli effetti che la legge (**art. 12 co. 4**) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.

Al riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla **L. 6 maggio 2015, n. 55** (in vigore dal **26 maggio 2015**) in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (**All. n. 3**).

La conseguenza del mancato rispetto del termine è la **inammissibilità**, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo patto.

L'eventuale **cambio di data** (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell'accordo.

L'accordo dovrà essere sottoscritto **in ogni facciata** dalle Parti e dagli Avvocati.

Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex **art. 6 co. 3**:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti,
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi **dall'art. 5 co. 2**:

- 1) l'autografia delle firme,
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i **documenti, in carta semplice**, indicati nell'**allegato n. 1**; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la **Procura della Repubblica competente**. L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da **allegato n. 2**.

C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo, **in originale**, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):

- alla dott.ssa Antonietta Bruno, Responsabile dell'ufficio Affari Civili, ubicato al 4° piano stanza n. 5 degli Uffici della Procura della Repubblica di Salerno siti in via Rafastia;
- e solo in caso di assenza od impedimento della predetta, alla Segreteria del Procuratore Aggiunto, Luca Masini, ubicata al piano 2° stanza n. 6 della medesima sede di via Rafastia

D) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL P.M.

Il **Pubblico Ministero** provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo**, di regola, entro **cinque giorni** dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

Sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al **ritiro di copia autenticata dell'accordo** presso il succitato ufficio Affari civili (l'**originale** rimarrà agli atti dell'Ufficio).

Si fa presente che i **dieci giorni** previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile **decorreranno** dalla data di consegna della copia autenticata dell'accordo stesso.

L'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo può essere posto a carico di **uno soltanto** degli avvocati delle parti, purchè sia esplicitato nel testo stesso (cfr al riguardo, **Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno**)

E) CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI CANCELLERIA


Con **circolare 13 marzo 2015** il **Ministero della Giustizia** ha escluso l'esigibilità del **contributo unificato** di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'**art. 6 della L. n. 162/2014**.

Non sarà esigibile neppure l'**imposta di bollo**, mentre **dovranno essere corrisposti**, qualora venga chiesta l'attestazione di deposito dell'accordo, il **diritto di certificazione** (attualmente € 3.68), nonché i **diritti dovuti** per il **rilascio delle copia** dell'accordo depositato con l'accluso provvedimento del Procuratore previsti dall'**art 274 del D.P.R. 115/2002**).

Si dispone che le suddette **Linee Guida**, corredate dagli allegati, siano trasmesse per conoscenza al Signor Procuratore Generale, al Signor Presidente della Corte d'Appello, al Signor Presidente del Tribunale, all'Ordine degli Avvocati di Salerno, e che ne sia data pubblicità mediante l'inserimento nel sito internet della Procura della Repubblica.

Salerno, 26 giugno 2015.

IL PROCURATORE AGGIUNTO DELEGATO

Luca Masini


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Corrado Lembo




Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

- Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato,
- stato di famiglia,
- certificato di residenza di entrambi i coniugi

Competenza territoriale: ex art. 706 co. 1 e 2 C.C.

DIVORZI

Documentazione richiesta:

- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,
- stato di famiglia di entrambi i coniugi,
- certificato di residenza di entrambe le parti,
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
 - o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
 - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: Procura della Repubblica nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio (art. 4 L. 898/1970)

MODIFICHE

Documentazione richiesta:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi
- in caso di modifiche della **separazione**:
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,
 - o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,
 - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)
- in caso di modifiche del **divorzio**:
 - copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato,
 - o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: Procura della Repubblica nel cui circondario ha la residenza il beneficiario dell'obbligazione

ATTENZIONE

Sia per le **separazioni** che per i **divorzi** e per le **modifiche** delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- 1) **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la **dichiarazione dei redditi** (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni (come previsto **dall'art. 5 co. 9 L. divorzio**), con attestazione **dell'invio** all'Agenzia delle Entrate;

- 2) **figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) che precedono dovrà essere altresì allegata:

- *la copia semplice dell'atto di proprietà (usufrutto, abitazione, comodato) o del contratto di locazione dell'immobile indicato nell'accordo come **abitazione del minore**;*
- *Nel caso in cui l'immobile adibito ad abitazione, del minore o del maggiore portatore di handicap od incapace, risulti di proprietà od in uso ad un terzo diverso dalle Parti (parenti, affini altri), dovrà essere allegata altresì dichiarazione con sottoscrizione autenticata con la quale il proprietario/usufruttuario/comodatario o conduttore dell'immobile dichiara di mettere l'immobile a disposizione del minore e del genitore affidatario.*


• ***figli maggiorenni autosufficienti:***

*dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi, nonché **dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei figli maggiorenni** dalla quale risulta la loro autosufficienza economica.*

IL PROCURATORE AGGIUNTO DELEGATO

Luca Masini


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Corrado Lembo


SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA – Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

..... C.F.

assistito dall' Avvocato PEC

E

..... C.F.

assistito dall' Avvocato PEC

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti di trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Salerno in data

dall' Avvocato

Nuovi termini per la domanda di divorzio

